

Regolamento per l'elezione dei componenti del senato accademico

È stato predisposto un Regolamento essenziale, in linea con le norme statutarie e le previsioni della legge n.240/10, per disciplinare l'elezione dei membri elettivi del Senato accademico, con esclusione dei rappresentanti di studenti, rappresentanti di dottorandi, assegnisti e specializzandi, oggetto di apposito regolamento.

- Il Regolamento proposto per l'approvazione dispone che tutte le elezioni relative ai componenti elettivi del S.A. siano indette per la **medesima data** per ragioni di economicità, semplificazione delle operazioni e accelerazione dei tempi (art. 1) .
- Con riferimento alla **elezione dei nove Direttori di Dipartimento** rappresentanti delle tre macroaree (art. 2), come individuate nell'art. 10 co.2. dello Statuto, sono state vagliate le possibili opzioni, in modo da proporre quella in grado di garantire la più adeguata rappresentatività, tenendo conto della composizione e delle finalità dell'organo.

In questa ottica si è scelto di attribuire **l'elettorato attivo a tutti i componenti del Collegio dei direttori**, in considerazione delle caratteristiche del Collegio, organo semplice che costituisce una unità indivisibile, nel quale tutti i componenti hanno identità di *status* con uguali posizioni giuridiche.

Il frazionamento del Collegio in base all'appartenenza dei suoi membri alle tre diverse macroaree non sembra consentita dalla natura unitaria dell'organo; diverso se si fosse trattato di organo complesso, quale non è il Collegio dei direttori, composto cioè da una pluralità di organi semplici, ciascuno dei quali ha un certo grado di autonomia.

La rappresentatività delle tre macroaree è comunque garantita dalla presenza nel Senato accademico di un **ugual numero di membri (3 per ogni macroarea)**, che vengono eletti da tutto il corpo elettorale del Collegio (21 Direttori), i cui componenti possono esprimere **una sola preferenza**, quale ulteriore garanzia della rappresentatività delle diverse aree.

- Per l'elezione dei **rappresentanti di area** (art. 3) si procede – secondo quanto previsto dall'art. 10, co. 3 dello Statuto, col metodo già sperimentato del sorteggio delle qualifiche dei docenti da eleggere per ciascuna area, la presentazione delle candidature (entro 10 gg. dal sorteggio) e infine l'elezione da parte di tutti i docenti dell'area.
- Per i **rappresentanti del personale** (tecnico amministrativo, lettori e collaboratori esperti linguistici) l'elettorato passivo è attribuito a tutti gli appartenenti alle categorie che presentino le proprie candidature.
- Per tutti gli eletti prevale, in caso di parità di voto, il candidato più anziano nel ruolo e, a parità, il più anziano in età, tranne che per il **rappresentante dei Ricercatori a tempo determinato** (art. 5) ove è prevista la prevalenza del ricercatore di tipo B e, a parità di qualifica, il candidato meno anziano per età, in considerazione della peculiarità del ruolo.





Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL SENATO ACCADEMICO

Art. 1

Ambito di operatività del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'elezione dei membri elettivi del Senato accademico, con l'eccezione di quella dei rappresentanti degli studenti, e dei rappresentati dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti e degli specializzandi, che avviene secondo le norme di un apposito regolamento.
2. Con l'eccezione di quanto disposto nell'art. 2, tutte le elezioni relative ai componenti elettivi del Senato accademico, ove si debbano svolgere nel medesimo anno, sono indette per la medesima data, almeno trenta giorni prima della scadenza dei componenti da eleggere.

Art. 2

Elezione dei Direttori di Dipartimento

1. L'elezione dei direttori di dipartimento avviene con deliberazione del Collegio dei direttori di dipartimento, convocato almeno trenta giorni prima della scadenza dei componenti da eleggere.
2. La votazione è valida se vi partecipa la maggioranza dei componenti il Collegio.
3. Essa avviene a scrutinio segreto e con l'espressione di una sola preferenza.
4. Risultano eletti i tre direttori di dipartimento maggiormente votati da tutti i componenti il Collegio per ciascuna delle macro-aree indicate nell'art. 10, comma 2, dello Statuto. In caso di parità di voti, prevale il direttore appartenente alla qualifica più elevata; in caso di parità di qualifica, il direttore maggiormente anziano nella qualifica stessa; in caso di pari anzianità nella qualifica, il direttore maggiormente anziano per età.

5. Nel caso in cui nella prima votazione non vengano eletti tutti i direttori componenti del Senato, si fa luogo ad una seconda votazione, da tenere con le stesse regole ed entro dieci giorni dalla prima, nella quale si vota soltanto per i componenti ancora da eleggere.

Art. 3

Elezione dei rappresentanti di area

1. Prima delle elezioni dei rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori a tempo indeterminato, la Commissione elettorale di Ateneo procede, in seduta pubblica, al sorteggio delle qualifiche dei docenti da eleggere in ciascuna delle aree scientifico-disciplinari indicate nell'art. 10, comma 2, dello Statuto.
2. Il sorteggio avviene almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. Entro dieci giorni dal sorteggio, e comunque almeno venti giorni prima delle elezioni, gli interessati possono presentare le proprie candidature, che vengono ammesse o escluse dalla Commissione nei successivi cinque giorni. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi. Se intende escludere un candidato, la Commissione deve preliminarmente sentirlo, senza particolari formalità e con qualsiasi mezzo idoneo.
4. All'elezione del rappresentante di ciascuna area prendono parte i professori ordinari, i professori associati ed i ricercatori afferenti all'area medesima.
5. Le liste degli aventi diritto al voto sono formate e pubblicate almeno venti giorni prima della data delle elezioni.
6. Avverso la mancata ovvero l'erronea iscrizione in tali liste, qualunque elettore può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle liste stesse.
7. La Commissione decide su tali ricorsi entro i successivi cinque giorni, sentiti, senza particolari formalità, i ricorrenti. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi.
8. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo, e a parità di anzianità di ruolo, il candidato più anziano di età.

Art. 4

Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici

1. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici sono eletti da tutti gli appartenenti a tali categorie, sulla base di candidature presentate presso la Commissione elettorale entro il termine di cui al precedente art. 3, comma 3.
2. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 5, 6, 7 e 8.

Art. 5

Elezione del rappresentante dei ricercatori a tempo determinato

1. Il rappresentante dei ricercatori a tempo determinato è eletto tra tutti gli appartenenti alla categoria, senza distinzioni in ordine al tipo di contratto.
2. All'elezione del rappresentante dei ricercatori a tempo determinato si applicano, con gli opportuni adattamenti, le norme di cui all'art. 3, commi 3, 5, 6 e 7.
3. In caso di parità di voti, prevale il candidato che abbia la qualifica di ricercatore di tipo B e, a parità di qualifica, il candidato più giovane di età.